



Comune di Orgiano

Provincia di VICENZA

Originale

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31	OGGETTO: REGOLAMENTO DEL MERCATO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICA ART. 5 SVOLGIMENTO ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE - DIVIETI
Del 25/10/2023	

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di Ottobre alle ore 19.00 nella sede del Municipio di Orgiano.

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento, i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello risultano:

			Presente
1)	DOTTO MANUEL	Sindaco	SI
2)	BELLIN DIEGO	Consigliere	AG
3)	ONGARO MARCO	Consigliere_Ass	SI
4)	MARIN TOMAS	Vicesindaco	SI
5)	ZANCONATO GIORGIO	Consigliere	AG
6)	PISTORE LAURA	Consigliere_Ass	SI
7)	BORSATTI ELISABETTA	Consigliere	SI
8)	ORLANDO MARILISA	Consigliere_Ass	SI
9)	PEDRINA ALBERTO	Consigliere	AG
10)	TARGONATO ARIANNA	Consigliere	SI
11)	SCAVAZZA ANDREA	Consigliere	SI
12)	MORETTI MARTA	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Comunale ALBANO MARCO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTTO MANUEL dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

COMUNE DI ORGIANO

RAGIONERIA

Responsabile Lucia Guerra

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL MERCATO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICA ART. 5 SVOLGIMENTO ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE - DIVIETI

Entra il Sig. Giorgio Zanconato, i membri del Consiglio presenti sono ora 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la breve introduzione del Sindaco il quale cede la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria, Lucia Guerra, che illustra la delibera;

PREMESSO che:

- il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, così come definito dall'art. 4 comma 3 della L.R. 10/2001 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i., consente l'esercizio dell'attività su tutte le aree pubbliche ad eccezione delle zone interdette dalle norme e dai Comuni;
- i criteri applicativi della L.R. 10/2001, approvati con DGRV 1092/2001, prevedono che i comuni possono vietare il commercio in forma itinerante per motivi di polizia stradale, igienico-sanitaria, tutela del patrimonio storico, archeologico artistico e ambientale e comunque per motivi di pubblico interesse;
- il comune di Orgiano, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a) della LR n.10/2001 è dotato del Piano del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 14/04/2003 e da ultimo modificato con delibera di consiglio comunale n.14 del 24/04/2019;
- l'art.5 del regolamento facente parte del Piano regola lo svolgimento dell'attività in forma itinerante precisando al comma 5 che presso l'ufficio commercio è tenuta a disposizione la mappa del territorio comunale nel quale sono evidenziate le zone vietate a questa forma di commercio,
- che da suddetta mappa risulta vietato il commercio itinerante su tutto il territorio compreso nei centri abitati del capoluogo, di spessa e Pilastro;

CONSIDERATO che dal 2003 ad oggi le attività commerciali presenti sul territorio si sono ridotte sensibilmente sia per quanto riguarda il commercio fisso che quello ambulante durante il mercato e

che pervengono invece richieste volte ad esercitare il commercio itinerante in zone facilmente accessibili ai consumatori;

RILEVATA dunque l'esigenza di provvedere ad una rivisitazione del citato art.5 del vigente Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, a seguito di sopravvenute valutazioni formulate dall'Amministrazione Comunale, limitando le aree interdette al commercio itinerante a Via IV Novembre, Via Chiesa e Piazza Marconi fatta eccezione dell'area compresa fra l'intersezione di Via Perara ed il Monumento Ai Caduti;

ACQUISITO il parere delle rappresentanze locali di associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

RILEVATO che sia Confcommercio Provincia di Vicenza che la Confesercenti del Veneto Centrale hanno espresso parere favorevole chiedendo nel contempo di prevedere nel regolamento il divieto di svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante durante il giorno del mercato settimanale, il giovedì;

RITENUTO pertanto di introdurre le sopracitate modifiche al piano del commercio su aree pubbliche modificando l'art.5 nel modo seguente (le modifiche sono riportate in grassetto):

“Art. 5- Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

- 1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e nelle aree non interdette espressamente dal Comune o dalla legislazione vigente;*
- 2. Non è consentito lo svolgimento del commercio in forma itinerante nel giorno previsto per il mercato settimanale del giovedì;***
- 3. Ai sensi dell'art.4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.*
- 4. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.*

5. *Nelle aree demaniali non comunali il commercio in forma itinerante è vietato senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.*
6. *~~Presso l'ufficio commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nel quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante; Non è consentito il commercio itinerante lungo via IV NOVEMBRE, via CHIESA e Piazza MARCONI fatta eccezione dell'area compresa fra l'intersezione di Via Perara ed il Monumento Ai Caduti;~~*
7. *Il commercio itinerante in ogni caso è vietato in tutte le vie e strade in cui non esista sufficiente spazio per la sosta sia del veicolo relativo al commercio in questione sia di eventuali utenti senza intralciare le sedi di scorrimento veicolare e pedonale;*
8. *Il Comando di Polizia Locale si riserva di valutare di volta in volta l'ammissibilità dell'occupazione, in base ai criteri sopra esposti e al vigente Codice della Strada.*
9. *In occasione di manifestazioni particolari il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.*
10. *L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.*
11. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante."*

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n.59 e s.m.i.;
- La Legge Regionale n 6 aprile 2001, n. 10 recante "nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20.07.2001 come modificata con deliberazioni nn. 633 del 14.03.2003, 1028 del 16.04.2004 e 2113 del 02.08.2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 05.06.2012 ad oggetto "Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articoli 321, comma 2 e 34; decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articoli 1, 17 comma 4, lettera a) e 39 comma 1. Ricognizione delle disposizioni normative regionali in materia di commercio";
- il nuovo codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica formulato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 10 componenti del Consiglio presenti,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni meglio rappresentate in parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, le modifiche all'Art. 5- Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti del Piano del Commercio su aree pubbliche;
2. di approvare il testo del Piano del Commercio su aree pubbliche, come risultante in esito alle modifiche con la presente apportate, riportato nella nuova formulazione nell'allegato sub A – Piano del Commercio su aree pubbliche;
3. di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con separata votazione (voti favorevoli unanimi) espressa per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 31**

Ufficio Proponente: **Tributi, Attività produttive**

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL MERCATO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICA ART. 5 SVOLGIMENTO ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE - DIVIETI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi, Attività produttive)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2023

Il Responsabile di Settore
rag. Lucia Guerra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Lucia Guerra

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
DOTTO MANUEL
(firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALBANO MARCO
(firma apposta digitalmente)



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

PIANO DEL COMMERCIO *SU AREE PUBBLICHE*

L.R. 6 aprile 2001 n. 10

D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902

Aggiornato con

D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633

Art. 20 L.R. 3 ottobre 2003 n. 19

D.G.R. 16 aprile 2004 n. 1028

D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113

Art. 16 L.R. 25 febbraio 2005 n. 7

D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59

D.G.R. 986 del 18/06/2013



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

INTRODUZIONE

Oggetto

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, è adottato ai sensi della legge regionale 06 aprile 2001 n. 10, così come modificata dall'art. 20 della L.R. n. 19/2003 e dall'art. 16 della L.R. 7/2005, (di seguito indicata come "L.R. 10") e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 **così come modificata per ultimo dalla D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113 (di seguito indicata come "DGR 2113")**, tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "D.Lgs.114") e dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come "OMS2002"), ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:
 - a) **Parte I - Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.**
 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
 - b) **Parte II - Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, e nei posteggi isolati**
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

PARTE 1 – DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

Relazione sulle aree esistente e sulle modifiche necessarie

Con deliberazione n.90 in data 25.09.1979 il Consiglio Comunale aveva dato favorevole per l'istituzione in via sperimentale di un mercato settimanale. Con deliberazione consiliare n.108 in data 14.11.1979 è stata confermata la volontà di istituire un mercato e si è provveduto ad adottare un regolamento per la disciplina dello stesso.

Con deliberazione di Giunta Municipale n.157 del 17.11.1979 è stata stabilita "piazza dell'Alpino" quale sede del mercato del giovedì.

Con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 22 del 14.04.2003 è stato approvato piano comunale e regolamento per lo svolgimento del mercato, successivamente modificato con delibera di Consiglio Unione n. 22/2014 e di Consiglio Comunale n. 14/2019 e che attualmente ha la seguente distribuzione:



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

1. L'area di mercato di tipologia annuale è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

a) **l'ubicazione:** Piazza degli Alpini giornata di svolgimento: giovedì

b) superficie complessiva del mercato: mq. 1350

c) superficie complessiva dei posteggi: mq 480

d) totale posteggi: n. 10, di cui:

n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore alimentare prodotti ittici;

n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore alimentare ortofrutta;

n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore alimentare prodotti lattiero-caseari;

n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore non alimentare

n. 1 riservato agli **imprenditori agricoli**, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:

- posteggi su area scoperta n. 10

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'area destinata al settore alimentare ed a quello extralimentare ;



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

-
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

2 - Posteggi isolati

- a) posteggio isolato di Piazza dell'Alpino;

l'ubicazione: Piazza dell'Alpino

superficie complessiva del posteggio isolato: mq. 328;

superficie complessiva dei posteggi: mq 115.

totale posteggi: **n. 2,**

di cui 1 riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore alimentare

n. 1 riservato agli **imprenditori agricoli**, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, tipologia merceologica orto-frutta biologica;

3 - Fiera

1. Non essendo istituita nessuna fiera, l'Amministrazione Comunale, quando lo ritenga opportuno, ottenuto il nulla osta dalla Regione, istituirà con provvedimento di Consiglio Comunale, la nuova fiera con la relativa localizzazione e le caratteristiche dimensionali con le varie tipologie, aggiornando il presente regolamento ed allegando le planimetrie nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

-
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

PARTE II - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A:** l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune Veneto esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;**(il tipo A rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della regione veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).**
 - **tipo B:** l'atto rilasciato come previsto dall'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 59/2010. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - **Autorizzazione a partecipare alle fiere:** l'atto rilasciato dal comune sede della fiera. Esso non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
5. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del DLgs 114/1998.
6. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

Art. 2 – Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per il numero di anni stabiliti in conformità al DGR 986/2013, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei mercati, nelle fiere o in posteggi isolati.

Art. 3 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati

1. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
2. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere fatta pervenire esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'articolo 2 del DPR 7 settembre 2011 n. 160 mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato al B.U.R. e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.
3. L'invio della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporta l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
4. Qualora la domanda non sia completa o regolare il Responsabile del Servizio ne da comunicazione al richiedente entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il/la Dirigente/Responsabile del Servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare da quelli previsti dalla DGR N.986 del 02/07/2013; nel caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. Fa fede in questo caso la ricevuta telematica che attesta la completezza formale della domanda. Nelle more del rilascio automatico della ricevuta da parte del Comune si ritiene valida la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal fornitore del servizio di PEC.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
7. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

BUR. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

9. Nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si applicano i criteri stabiliti dalla DGR 986 del 18/06/2013 di seguito riportati:

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta	punti 05
---	----------

La particolare qualità dell'offerta, al fine dell'assegnazione del punteggio correlato, è dimostrata dall'esistenza dei seguenti elementi:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- partecipazione alla formazione continua;

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito	punti 03
---	----------

Il punteggio correlato alla tipologia del servizio fornito è assegnato nel caso in cui l'operatore si impegni a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica	punti 02
---	----------

Il punteggio correlato alla presentazione di progetti innovativi è assegnato nei seguenti casi:

- compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

Nel caso di parità di punteggio trova applicazione il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, come meglio specificato al punto 2 a). della medesima DGR.

Con riferimento ai criteri di priorità di cui ai precedenti punti n. 1, 2 e 3 occorre evidenziare che i suddetti impegni devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa.

10. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. La concessione non sarà rinnovata automaticamente; il posteggio sarà riassegnato all'avente diritto (stesso concessionario o altro concessionario), al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai criteri individuati dalla DGR 986/2013. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

11. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di 30 giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

12. Per quanto riguarda il numero massimo di posteggi assegnabili si fa riferimento alla DGR 986 del 2013.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

Art. 4- Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del DLgs 114, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente.
2. Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comune nel quale il richiedente persona fisica o giuridica intende avviare l'attività.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati a pena di inammissibilità:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) foto formato tessera del richiedente;
 - c) codice fiscale/partita IVA;
 - d) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010;
 - e) il settore od i settori merceologici richiesti;
4. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere fatta pervenire esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 2 del DPR 7 settembre 2011 n. 160 mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)
5. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda
6. Decorso tale termine la domanda si intende regolarmente presentata. Il Comune verifica la completezza della documentazione, rilascia l'autorizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorso il termine di cui al comma 5.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 5- Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e nelle aree non interdette espressamente dal Comune o dalla legislazione vigente;
2. Non è consentito lo svolgimento del commercio in forma itinerante nel giorno previsto per il mercato settimanale del giovedì;
3. Ai sensi dell'art.4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
4. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

5. Nelle aree demaniali non comunali il commercio in forma itinerante è vietato senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.
6. Non è consentito il commercio itinerante lungo via IV NOVEMBRE, via CHIESA e Piazza MARCONI fatta eccezione dell'area compresa fra l'intersezione di Via Perara ed il Monumento Ai Caduti;
7. Il commercio itinerante in ogni caso è vietato in tutte le vie e strade in cui non esista sufficiente spazio per la sosta sia del veicolo relativo al commercio in questione sia di eventuali utenti senza intralciare le sedi di scorrimento veicolare e pedonale;
8. Il Comando di Polizia Locale si riserva di valutare di volta in volta l'ammissibilità dell'occupazione, in base ai criteri sopra esposti e al vigente Codice della Strada.
9. In occasione di manifestazioni particolari il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
10. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante."

Art.6 - Funzionamento del mercato e della fiera

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non proceda, all'affidamento per questi ultimi a soggetto esterno.
2. Ai sensi dell'art.7 comma 3, della legge regionale i mercati, previa convenzione con il Comune, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale ed essere gestite anche da più soggetti in forma di cooperativa o consorziata.

Art.7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa in materia di successioni.
3. Il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, acquista il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per le restanti annualità della concessione decennale.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

giustificate eventualmente effettuate dal precedente titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

6. Nell'atto di cessione è fatto obbligo di indicare le priorità acquisite del cedente con la relativa autorizzazione.
7. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.71 del DLgs 59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso.
8. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art.71 del DLgs 59/2010 decade da diritto di subingresso salvo che entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda.
9. Il subentrante per causa di morte deve presentare a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare, richiesta di subingresso. Per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa anche se non in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
10. Il subentrante per causa di morte decade, inoltre, dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata.
11. Il Responsabile del Procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal diritto di subingresso, ai sensi dell'art.7 della L 241/1990, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP Commercio adotta il provvedimento definitivo e lo trasmette per via telematica (PEC), oppure mediante raccomandata a.r. o con notifica.
12. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.
13. Il subingresso è consentito a condizione che avvenga tra operatori che appartengono al medesimo settore merceologico (alimentare/non alimentare) o, se prevista, alla medesima specializzazione merceologica.
14. Gli operatori che pongono in vendita prodotti appartenenti ad entrambi i settori merceologici (alimentare/non alimentare) possono cedere il loro posteggio ad altri operatori in possesso dei requisiti di cui all'art.71 del DLgs 59/2010 abilitati alla vendita di prodotti appartenenti ad un solo settore merceologico a condizione che venga rispettata la divisione per settori e tipologie prevista dal piano.

Art.8 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi di trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

dell'attività. Qualora quest'ultimo non richieda la reintestazione del titolo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto alla reintestazione.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune che ha provveduto al rilascio. Qualora il titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di 6 (sei) mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.
3. Il proprietario originario che non chiede la reintestazione, deve comunque provvedere – nei termini di cui sopra con decorrenza dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza del titolo, al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi a prescindere dal possesso dei requisiti soggettivi.
4. Il Responsabile del Procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal diritto alla reintestazione, ai sensi dell'art.7 della L 241/1990, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP Commercio adotta il provvedimento definitivo e lo trasmette per via telematica (PEC), oppure mediante raccomandata a.r. o con notifica.

Art.9 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. in caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP – Commercio preposto quale autorità competente ex L 689/81 può disporre, ai sensi dell'art.29, comma 3, del DLgs 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree del mercato;
 - b il danneggiamento della sede stradale, dei marciapiedi, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art.10 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

-
- considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA o l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'I.N.P.S.;
- b. decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare (per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è pari a 17);
 - c. il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità; d il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.71 del DLgs 59/2010.
2. Il Responsabile del Procedimento accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e fissa un termine per eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP – Commercio provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per via telematica (PEC), oppure a mezzo raccomandata a.r. o notifica.
 3. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione la contestazione va inviata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca. Il provvedimento di revoca deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art.11 - Modifica del giorno di svolgimento

1. In presenza di ragioni di pubblico interesse o esigenze oggettive il Comune sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale può modificare il giorno di svolgimento dei mercati e delle fiere.
2. In caso di modifica non occasionale del giorno di svolgimento dei mercati o delle fiere deve essere evitata la concomitanza, nel raggio di 15 chilometri, con altri mercati o fiere in svolgimento nello stesso giorno fatte salve le deroghe stabilite per i mercati minori e i posteggi isolati.

Art.12 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art.31, comma 1, della Legge 23 dicembre 2011 n. 214 di modifica dell'art.3, comma 1, del Decreto legge 4 luglio 2006 n.223 il commercio su aree pubbliche è svolto senza alcuna limitazione in materia di orari e di chiusura domenicale e festiva in conformità a quanto stabilito per le attività commerciali.
2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi della legge regionale possono essere sottoposti alle limitazioni di orario stabilite dal Comune per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

sede fissa con specifico riferimento alle peculiarità di singole porzioni del territorio nonché per ambiti e tempi definiti.

3. E', comunque, consentito al Comune introdurre con ordinanza del Sindaco a fronte di motivi imperativi di interesse pubblico ascrivibili alla salvaguardia della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, dei beni culturali, della sicurezza e della viabilità, limitazioni agli orari di esercizio dell'attività.
4. Il Sindaco provvede, inoltre, a fissare per i mercati e i posteggi isolati le fasce orarie per l'occupazione dei posteggi, lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.
5. Gli orari sono indicati nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
6. Il Comune predispose il calendario di cui all'art.8 della legge regionale prevedendo i mercati settimanali che cadono in una giornata festiva e quelli che in tale circostanza possono essere anticipati o posticipati.
7. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nel relativo provvedimento.

Art.13 - Imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico di promozione di prodotti tipici o locali senza l'inoltro della comunicazione di cui all'art.4 del decreto legislativo 228/2001.
Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio deve essere presentata domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento all'art. 24.
2. L'imprenditore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di imprenditore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di Euro 160.000, per le ditte individuali, e di 4 milioni di Euro, per le società, del totale dei ricavi delle vendite per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
3. L'attività di imprenditore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche ed è subordinata alla presentazione di comunicazione al Comune in cui ha sede l'azienda agricola di produzione.
4. La comunicazione di cui ai commi precedenti oltre alle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese, e degli estremi di ubicazione dell'azienda deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Art.14 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di sagre paesane, e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone il Comune può rilasciare autorizzazioni e concessioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte,



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

-
- individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art.71 del DLgs. 59/2010.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A.
 3. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente responsabile dell'Unità SUAP – Commercio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso Comune per l'area interessata alla manifestazione.
 4. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

Art.15 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, e lo smaltimento dei rifiuti i quali devono essere regolarmente depositati come previsto dal Regolamento di Nettezza Urbana.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia del posteggio e il conferimento dei rifiuti nei contenitori assegnati. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono la qualifica di mercato.
4. L'utilizzo dell'area di mercato che dispone di punti di allaccio all'acquedotto ed alle reti elettrica e di scarico comporta per gli operatori l'obbligo di utilizzare i servizi offerti anche se utilizzano sistemi autonomi e di pagare gli oneri relativi, compreso il pagamento delle bollette per le utenze. In caso di mancato pagamento si procederà, previa diffida, alla riscossione in forma coattiva degli importi e alla sospensione e revoca della concessione.
5. Le strutture nelle quali si effettua la vendita di alimenti cotti devono essere localizzate in posteggi posizionati in modo da evitare che le emissioni che derivano dalla cottura creino molestia al vicinato.
6. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche l'operatore del settore alimentare deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal Regolamento CE 852/2004.
7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art.27, comma 1, lettera a), del DLgs 114/1998 deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art.7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria.
8. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla notifica all'Autorità sanitaria competente ai sensi del Reg. CE 852/2004 in relazione all'attività esercitata.
9. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al Decreto Regione Veneto 24 novembre 2004 n.438 e alla LR Veneto 19 dicembre 2003 n.41.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

-
10. La violazione delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Art.16 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, dei regolamenti comunali nonché, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico.
2. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
3. I posteggi dovranno essere posti in modo da non intralciare il flusso pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti.
4. La merce non può essere esposta oltre il limite della verticale di allineamento della tenda sia se collocata a terra che se appesa alla tenda stessa o a trespoli di qualsiasi tipo.
5. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da non causare pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La copertura non può sporgere, sulla parte anteriore, dall'area di posteggio; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo senza il consenso dell'assegnatario dello stesso. Devono, inoltre, essere sollevate di almeno metri 2,80 misurati dal suolo al bordo inferiore della tenda.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
7. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art.14 del DLgs 114/98.
8. L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri dandone adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli la merce usata posta in vendita.
9. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora tali da recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi nonché ai residenti.
10. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
11. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
12. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato.
13. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'occupazione del posteggio, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per lo sgombero del posteggio.
14. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
15. E' vietato danneggiare la sede stradale, i marciapiedi, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

Art.17 - Norme di sicurezza

1. I posteggi assegnati agli operatori che utilizzano impianti a GPL per alimentare fiamme libere devono essere posti ad idonea distanza di almeno 3 metri l'uno dall'altro. E' fatto divieto agli operatori di occupare con l'attrezzatura lo spazio di sicurezza lasciato libero fra i posteggi.
2. Non è consentito accostare fra loro operatori che utilizzano impianti a GPL. L'operatore può mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestare il non utilizzo di impianti a GPL.
3. E' fatto obbligo ad ogni operatore che utilizza impianti a GPL di detenere presso il relativo posteggio, per tutta la durata dell'occupazione, un estintore.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

CAPO III TIPOLOGIA E DISCIPLINA DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art.18 - Piano dei mercati

1. Il mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (art. 2 della legge regionale).
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
 - a. ubicazione e denominazione;
 - b. il periodo di svolgimento;
 - c. numero complessivo dei posteggi;
 - d. numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - e. le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - f. estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato o posteggio isolato;
 - g. le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, e ambientale.
3. Modifiche inerenti il posizionamento, le dimensioni, o la tipologia merceologica dei singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale, anche in fase di prima applicazione del presente Regolamento, o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che non alterino l'equilibrio complessivo del mercato, sono disposte dal Dirigente responsabile dell'Unità SUAP – Commercio il quale provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farle ratificare dal Consiglio Comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione del nuovo piano.
4. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'Unità SUAP – Commercio oppure presso il sito web del Comune di Pojana Maggiore.

Art.19 - Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di posteggi simili per superficie e tipologia.
2. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area del mercato o di singoli posteggi e vie per ragioni di pubblico interesse, necessità tecniche o ancora per motivi di viabilità, pubblica sicurezza nonché per straordinarie esigenze e in concomitanza di eventi il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP – Commercio sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

3. Qualora il trasferimento definitivo comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate esso è sempre deliberato dal Consiglio Comunale. Lo spostamento definitivo di singoli posteggi per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, necessità tecniche o ancora per ragioni di viabilità e pubblica sicurezza, non costituisce modifica del piano ed è disposta sentite le associazioni di categoria e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale dal Dirigente responsabile dell'Unità SUAP – Commercio sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta comunale il quale provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal Consiglio Comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano. I nuovi posteggi dovranno essere individuati tenendo conto in ordine di priorità:
 - a nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi.
4. Il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP – Commercio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "graduatoria assegnatari" di cui al successivo art.31. Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione di cui al precedente comma, sono applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
6. E' onere dell'operatore del mercato provare l'anzianità di presenza di cui è titolare, qualora il Comune non disponga della documentazione necessaria, tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'Amministrazione comunale.

Art.20 - Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR.
2. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse, o necessità con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
3. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi dell'art.20.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

-
4. Il Comune ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area del mercato prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tale caso il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP – Commercio procede alla loro soppressione utilizzando gli spazi per le suddette esigenze.

Art.21 - Ampliamento dei posteggi

1. Ai titolari di posteggio è consentito mantenere nel proprio spazio i propri veicoli siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita a condizione che si osservino le prescrizioni in ordine alle condizioni di accesso all'area.
2. Il titolare del posteggio può richiedere l'ampliamento del posteggio qualora impieghi uno di tali veicoli e la superficie divenga insufficiente. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Dirigente responsabile dell'Unità SUAP – Commercio ove sia disponibile lo spazio necessario. In caso contrario il Dirigente valuta ove possibile di concedere il trasferimento.
3. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 2 può essere deliberato dal Consiglio Comunale mediante modifica del piano delle aree.
4. Il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP – Commercio può con proprio provvedimento inibire l'accesso dei veicoli al posteggio per ragioni di pubblico interesse, viabilità, sicurezza, ordine pubblico nonché per garantire il decoro dell'area.

Art.22 - Potenziamento dei mercati

1. L'ampliamento dei mercati, attraverso l'aumento del numero dei posteggi deve essere giustificato da un effettivo aumento di domanda e deve tenere conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa e delle esigenze dell'utenza.
2. Il Comune, tuttavia, può valutare l'opportunità di potenziare i mercati esistenti, al fine di aumentare il grado di attrattiva e funzionalità, creando nuovi posteggi anche nei seguenti casi:
 - a quando il numero dei posteggi esistenti è estremamente ridotto e del tutto insufficiente ad esercitare un potere di attrazione nei confronti dei consumatori;
 - b nelle zone in cui esista una forte presenza turistica ed il numero dei posteggi esistenti sia decisamente carente;
 - c nel caso in cui nell'ambito dei punti vendita al dettaglio in sede e nei mercati esistenti nel Comune non si effettui la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare o non alimentare.
3. Compete al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento che modifica il numero dei posteggi.

Art. 23 - Posteggi liberi e migliorie

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato e della concessione della relativa area di posteggio, l'Unità SUAP – Commercio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul BUR, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi da assegnare.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area.
3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi e, comunque, solo dopo aver valutato di soddisfare eventuali esigenze di razionalizzazione delle aree, il Dirigente dell'Unità SUAP – Commercio provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica.
4. L'assegnazione dei posteggi a seguito di domanda di miglioria deve basarsi sulle preferenze espresse dagli operatori i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "graduatoria assegnatari" di cui all'art. 28.
5. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune in modalità telematica (PEC) entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento del Dirigente dell'Unità SUAP – Commercio che individua i posteggi liberi.
6. La graduatoria delle domande pervenute per tutti i posteggi liberi è unica con riferimento a ciascun settore merceologico.

Art. 24 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. I posteggi liberi riservati agli imprenditori agricoli vengono individuati con provvedimento del Dirigente Dell'Unità SUAP – Commercio, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. L'imprenditore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la qualifica di imprenditore agricolo;
 - c codice fiscale/partita IVA;
 - d sede dell'azienda agricola;
 - e numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f anzianità dell'attività di imprenditore agricolo;
 - g i prodotti agricoli che intende porre in vendita.
3. Le domande vanno trasmesse al Comune in modalità telematica (PEC). Esse devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
4. Per le domande giudicate incomplete, il Responsabile del Procedimento chiede la regolarizzazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del Responsabile del Procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili o che siano pervenute più richieste relative allo stesso posteggio si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

a maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;

b anzianità di attività dell'operatore con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge 59/1963 o presentata comunicazione ai sensi dell'art.4 del DLgs 228/2001 o se più favorevole alla data di iscrizione alla Camera di Commercio;

c ordine cronologico di ricezione della domanda.

6. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
7. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle concessioni.
8. La concessione del posteggio è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
9. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli, previa presentazione di apposita comunicazione corredata di domanda di assegnazione provvisoria di posteggio, sulla base dei criteri individuati al comma 5. In mancanza di imprenditori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano in quanto compatibili le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
11. La concessione di posteggio ha validità per il numero di anni stabiliti in conformità alla DGR 986/2013. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno non inferiori a 30 giorni strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.
12. E' consentita la cessione del posteggio da parte del produttore unitamente all'azienda agricola di riferimento di proprietà.
13. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi la riassegnazione dei nuovi posteggi agli imprenditori agricoli avviene tenendo conto dei criteri di priorità previsti all'art.28 del Regolamento.

Art.25 - Posteggi temporaneamente liberi. Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo la rispettiva "graduatoria precari" distinta per settore merceologico qualora nel mercato siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici.
2. La graduatoria precari viene stilata e aggiornata secondo i criteri di priorità definiti al successivo art.28.
3. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al Comune apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - a) dati identificativi della ditta;
 - b) estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

-
- c) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
4. Nei giorni di mercato, l'Operatore di Polizia Locale/Responsabile del Servizio incaricato provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
 5. La spunta è effettuata giornalmente a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 45 minuti dal predetto orario. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria dei precari. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi i posteggi liberi possono essere assegnati ad operatori non alimentaristi presenti nella graduatoria.
 6. Qualora l'operatore precario assegnatario del posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
 7. A partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale (25-04-2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
 8. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio, salvi sempre i diritti acquisiti. In tale caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
 9. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
 10. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
 11. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art.26 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene, previa presentazione di apposita comunicazione;
2. Il Comune provvede all'assegnazione dei posteggi temporaneamente resisi liberi sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a maggior numero di presenze maturate in quel mercato;
 - b maggiore anzianità di attività dell'operatore con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge 59/1963 o presentata comunicazione ai sensi dell'art.4 del DLgs 228/2001 o se più favorevole alla data di iscrizione alla Camera di Commercio.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

Art.27 - Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario previsto per ciascun mercato, altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato dall'inizio alla fine delle operazioni di vendita. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

Art.28 - Graduatorie del mercato e registro assenze

1. Gli Uffici comunali al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, provvedono a stilare due distinte graduatorie:
 - a) **graduatoria assegnatari di posteggio.** La graduatoria dei titolari di posteggio distinta tra settore alimentare e non alimentare aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di presenza nel mercato e in caso di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - in caso di parità deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa nel caso l'iscrizione al REA sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - b) **graduatoria precari.** La graduatoria degli operatori precari distinta tra settore alimentare e non alimentare aggiornata in base alle presenze nel mercato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - in caso di parità di presenze a titolo precario maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. L'Operatore addetto al controllo nel mercato annota le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in appositi registri.
3. I registri sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio SUAP – Commercio nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

Art. 29 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.
3. Il carico e lo scarico della merce da parte degli operatori ambulanti dovrà avvenire senza intralciare il flusso dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati al transito nell'area di mercato.
4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce o di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, dovranno essere posteggiati in Via Trento o nel piazzale di parcheggio antistante la Biblioteca comunale.

Art. 30 - Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale su proposta presentata, per iscritto:
 - a da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - b dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art.5 della L. 281/1998.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La Giunta Comunale, deve decidere entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della proposta, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il personale addetto al mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario comunicando agli stessi la decisione della Giunta Comunale almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista.
4. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "graduatoria precari".
5. E' possibile nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
6. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
7. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

CAPO IV CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 31 - Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o imprenditori agricoli, nei mercati, posteggi isolati o fiere.

Art. 32 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità pluriennale e le concessioni temporanee sono soggette a pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Il pagamento è effettuato con cadenza annuale salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tributi.
2. Per le concessioni temporanee il pagamento del canone di concessione deve essere effettuato di norma anticipatamente alla data di occupazione del posteggio. I titolari di posteggio sono tenuti ad esibire agli Operatori di Polizia Locale la ricevuta attestante il versamento del canone dovuto.

Art. 33 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n.17 assenze), ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate mediante comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, per essere giustificate, possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale salvo che la società abbia designato il socio che normalmente partecipa al mercato. In questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
3. L'assenza nei mercati straordinari non è conteggiata.
4. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al Comune della richiesta di subingresso o reintestazione. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente non effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

-
5. Il Responsabile del Procedimento accertata una delle fattispecie di cui ai commi precedenti, la contesta all'interessato mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L 241/1990 e fissa un termine per eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine il Dirigente responsabile dell'Unità SUAP – Commercio provvede all'emanazione del provvedimento di decadenza della concessione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione.

Art. 34 - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi dopo che l'Ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini previsti salvo che a seguito di ricorso presentato nei termini e modi di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento. Contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento dei tributi. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 35 - Divieti e limiti nelle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale

1. Nelle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale soggette a vincolo di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, l'attività può essere sottoposta a limitazioni o divieti, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo.
2. Particolari condizioni d'esercizio possono essere previste nelle aree aventi valore artistico, storico, architettonico e ambientale per tutelare aspetti funzionali ed estetici anche con riguardo ad interventi di carattere urbano contenuti negli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei posteggi su piazza devono essere adottati opportuni accorgimenti per evitare il danneggiamento della pavimentazione (mediante l'utilizzo ad esempio di pedane mobili, vasche di raccolta residui olio motore, ecc.). Nelle piazze non è consentito accedere ai posteggi con veicoli di massa complessiva superiore a 35 q.li.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche nei mercati esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale (25 aprile 2001) sono fatti salvi i diritti acquisiti.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed in particolare quelle di cui alla Legge regionale Veneto 6 aprile 2001 n.10, come modificata con successive Leggi regionali 3 ottobre 2003 n.19 e 25 febbraio 2005 n.7, alla DGR 1902 del 20 luglio 2001 nel testo integrato e coordinato approvato con DGR 2 agosto 2005 n.2113, al DLgs 31 marzo 1998 n.114, al DLgs 18 maggio 2001 n.228 e al DLgs 26 marzo 2010 n.59
3. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 37 - Sanzioni

1. L'Ufficio attività economiche e commerciali, ricevuto il verbale relativo all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98 definisce l'eventuale sanzione accessoria, tenendo conto della recidiva.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal D.Lgs. 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 TUEL. In particolare è punito con tale sanzione che:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) porrà in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico per il quale è stato istituito il posteggio;
 - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento;

5 La sorveglianza per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche compete a tutte le forze di Polizia operanti sul territorio.

6 La contestazione delle violazioni amministrative accertate compete agli agenti intervenuti che provvederanno ad applicare le relative sanzioni pecuniarie, oltre ad eventuali sanzioni accessorie previste.

Art.38 - Abrogazioni di precedenti disposizioni

1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'ente in materia e con lo stesso in contrasto.



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

ALLEGATO N. 1 al regolamento

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUUBBLICHE

SCHEDA MERCATO

Denominazione del mercato "Mercato del Giovedì"

Tipologia del mercato: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: giovedì

Ubicazione: Piazza dell'Alpino

Superficie complessiva del mercato: mq. 1350

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 480

Totale posteggi n. 10, di cui:

n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore alimentare prodotti ittici;

n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore alimentare ortofrutta;

n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore alimentare prodotti lattiero-caseari;

n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore non alimentare

n. 1 riservato agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

Orari:

- allestimento attrezzature: dalle ore 7,00 alle ore 8,00
- assegnazione ai precari: dalle ore 8,00 alle ore 8,10
- operazioni di vendita: dalle ore 8,00 alle ore 13,00
- smontaggio attrezzature: dalle ore 13,00 alle ore 13,30
- sgombero del posteggio: dalle ore 13,30 alle ore 14,00

Elenco delle planimetrie allegate

- planimetria generale del mercato n. 1



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

ALLEGATO 2 al regolamento

SCHEDA POSTEGGIO ISOLATO

Ubicazione del posteggio: Piazza dell'Alpino

Superficie complessiva del posteggio isolato: mq. 328

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 115

totale posteggi: **n. 2,**

di cui 1 riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore alimentare

n. 1 riservato agli **imprenditori agricoli**, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, ortofrutta di origine biologica;

Giornata di svolgimento: Venerdì pomeriggio

Orari:

- **allestimento attrezzature: dalle ore 15,00 alle ore 16,00**
- **assegnazione ai precari: dalle ore 16,00 alle ore 16,10**
- **operazioni di vendita: dalle ore 16,00 alle ore 20,00**
- **smontaggio attrezzature: dalle ore 20,00 alle ore 20,30**
- **sgombero del posteggio: dalle ore 20,30 alle ore 21,00**

Elenco delle planimetrie allegate:

- **planimetria generale del posteggio isolato n. 2)**




COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza




PIAZZA DELL'ALPINO PLANIMETRIA DEL MERCATO SETTIMANALE

VIA G. VERDI




Disegno in scala 1/ 250

LEGENDA

-  vecchio spazio riservato
-  Spazio di rispetto (0,50 mt)
AREA DI VENDITA
-  AREA PEDONALE
-  ZONA DI TRANSITO A SENSO UNICO
-  ZONA ADIBITA A PARCHEGGIO

PIAZZA DELL'ALPINO
 PLANIMETRIA
 MARZO 2019



- spazio riservato
- Spazio di rispetto (0,50 mt)
AREA DI VENDITA
- AREA PEDONALE
- ZONA DI TRANSITO VEICOLI
- ZONA ADIBITA A PARCHEGGIO
- fontana acqua e caditoie
- H punto consegna energia elettrica

Disegno in scala 1/ 250

LEGENDA